

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1962

(56<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSSI**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE:

« Disciplina della vendita al pubblico del latte alimentare » (1608) (D'iniziativa dei senatori Roda e Ronza) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 570, 572
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	572
RODA . . . . .	571
RONZA . . . . .	571, 572
TARTUFOLI, <i>relatore</i> . . . . .	570, 571, 572

« Modifica degli articoli 4 e 5 della legge 9 aprile 1931, n. 916 (norme concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato) » (1912) (D'iniziativa del senatore Latini) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . .	572, 573
CHABOD, <i>relatore</i> . . . . .	573
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	573

« Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù » (2110) (D'iniziativa dei senatori D'Albora e Franza) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE . . . . .	573
----------------------	-----

« Riordinamento del Club alpino italiano » (2280) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 573, 574, 578, 581
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> 577, 578, 581	
CHABOD, <i>relatore</i> 573, 574, 576, 577, 578, 581	
RONZA . . . . .	577, 578
TARTUFOLI . . . . .	577, 578
VECELLIO . . . . .	576, 577, 578

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Bonafini, Bussi, Chabod, Crespellani, Merloni, Molinari, Pessi, Ronza, Secci, Tartufoli, Vecellio e Zucca.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Roda.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria ed il commercio Gaspari e per il turismo e lo spettacolo Antoniozzi.

**BONAFINI**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Roda e Ronza: « Disciplina della vendita al pubblico del latte alimentare » (1608)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Roda e Ronza: « Disciplina della vendita al pubblico del latte alimentare ».

**TARTUOLI, relatore.** Debbo, anzitutto, fare presente che la Commissione igiene e sanità ha espresso parere contrario all'approvazione del disegno di legge in esame. In conseguenza di ciò, mi sono permesso di formulare un emendamento sostitutivo dei due articoli di cui è composto il provvedimento, in modo da poter superare, come spero, l'opposizione di detta Commissione.

Nel corso della discussione di questo disegno di legge, venne osservato che l'articolo 1, così com'è formulato nel testo proposto dal senatore Roda, è tale da creare grandi difficoltà a molti locali pubblici in cui il latte viene usato come componente in bibite di largo consumo. Non è possibile limitare la vendita del latte alle sole latterie autorizzate.

Mi sono pertanto consultato sia col presentatore del provvedimento, sia con l'Associazione nazionale dei lattai; mi è stato suggerito di trovare una soluzione che evitasse un'interpretazione troppo rigida e rendesse possibile la migliore soluzione del problema.

Ritengo quindi che, ove la Commissione fosse favorevole all'emendamento da me proposto, si potrebbe sottoporlo all'esame della Commissione igiene e sanità perchè essa potesse esprimere un nuovo parere.

Il nuovo testo da me proposto è del seguente tenore:

*Art. 1.* — « Il latte alimentare destinato all'alimentazione, comunque confezionato e trattato, e qualunque sia la percentuale di sostanze grasse in esso contenute, ivi compreso il latte da potersi consumare crudo controllato, dev'essere posto in vendita in

esercizi autorizzati dall'autorità sanitaria locale, purchè aventi i requisiti igienico-sanitari stabiliti dall'articolo 22 del regolamento approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 ».

*Art. 2.* — « Tutte le norme in contrasto con la disposizione dell'articolo 1 della presente legge sono abrogate ».

Questo è il tenore degli emendamenti da me proposti. Con essi ritengo siano superate le difficoltà rappresentate dal riferimento — contenuto nel testo di legge originario — agli articoli 44 e 45 del regio decreto n. 994, che stabiliscono che il latte scremato non può essere venduto nelle latterie.

Attualmente non si può concepire che proprio il latte scremato, un genere che diventa di sempre più largo consumo, non venga venduto negli esercizi di latteria. La disposizione del 1929 era giustificata dal fatto che in quel tempo il latte scremato era quasi sconosciuto al pubblico; nè esistevano allora i diversi tipi di latte pastorizzato esistenti attualmente grazie alle moderne tecniche.

Quanto all'articolo 22 dello stesso decreto cui il testo da me proposto si riferisce, esso recita testualmente:

« Chiunque intenda aprire una rivendita di latte deve fare domanda al podestà, il quale concede l'autorizzazione quando in seguito ad accertamento dell'ufficiale sanitario, risulti che i locali soddisfano alle esigenze dell'igiene.

Detti locali devono avere:

a) le pareti rivestite di mattonelle smaltate, o di altro materiale, per l'altezza di due metri almeno dal suolo;

b) il pavimento di materiale impermeabile;

c) le finestre e le altre aperture difese da reticelle metalliche e le porte d'ingresso munite di tende a bacchette pendule;

d) di abbondante acqua di lavaggio e una cella o armadio refrigerante per la conservazione del latte;

e) il banco per la vendita, di marmo o di altro materiale impermeabile e facilmente lavabile ».

Mi si potrebbe obiettare che, allora, tutti i bar che rivendono latte mescolato ad altri ingredienti, dovrebbero avere le pareti rivestite di mattonelle fino all'altezza di almeno due metri. Effettivamente, anche a me questa disposizione appare eccessiva, ma penso che si potrebbe trovare il modo di precisare che la lettera a) del citato articolo è esclusa.

Questa è, in sostanza, la proposta che mi permetto di avanzare, e sulla quale ritengo si possa ottenere il parere favorevole della Commissione igiene e sanità.

R O D A . La relazione, molto chiara e limpida, del senatore Tartufoli, ha fugato parte dei miei dubbi.

Una delle obiezioni principali che erano state mosse al testo da me proposto era che esso si adattava bene alle provincie in cui si trovano delle latterie che rispondono ai requisiti richiesti dalla legge del 1929, ma non si adattava ai piccoli centri agricoli, dove la latteria è una cosa molto rara. Questa obiezione è senz'altro valida, e sono quindi favorevole all'emendamento proposto dal senatore Tartufoli nell'intento di non limitare eccessivamente la rivendita del latte.

La disposizione del 1929, che vietava la vendita del latte scremato alle latterie autorizzate alla vendita del latte alimentare era allora saggia, perchè in quell'epoca il latte veniva venduto sfuso, e molto facilmente il latte di mucca veniva trasformato in latte « scremato » dal lattivendolo interessato. Questo pericolo oggi non esiste più, in quanto il latte pastorizzato viene venduto in bottiglie sigillate. Inoltre, mentre trent'anni fa il latte scremato non era richiesto, oggi esso viene sempre più largamente consumato. A Milano, attualmente, viene venduto latte scremato per il venti per cento del totale, e si calcola che molto presto si arriverà ad un consumo del latte scremato per il cinquanta per cento di tutto il latte posto in vendita.

Il latte scremato, però, è un latte molto delicato, e dev'essere consumato immediatamente. Di recente, in una clinica romana, sono morti due bambini per aver consumato latte scremato del giorno precedente. Per questo motivo è importante che vengano os-

servate tutte le norme igieniche che erano previste già sin dal 1929.

Se in quell'anno vennero previste delle norme igieniche molto scrupolose per un latte come quello integrale che è poco suscettibile di deterioramento, a maggior ragione occorre che quelle norme siano scrupolosamente osservate oggi per il latte scremato che si diffonde sempre più. Il consumatore deve avere tutte le possibili garanzie.

Temo che l'attesa di un altro parere da parte della Commissione igiene e sanità possa ritardare eccessivamente l'iter del provvedimento, che rischia di non essere approvato entro la corrente legislatura. Mi auguro, pertanto, che la Commissione igiene possa dare il suo nuovo parere entro il più breve termine possibile.

T A R T U F O L I , *relatore*. Se la Commissione igiene e sanità esprimesse subito il suo parere, entro la prossima settimana la nostra Commissione potrebbe approvare il provvedimento.

R O N Z A . Riconosco anch'io la necessità di rivedere le norme che disciplinano la vendita al pubblico del latte alimentare, tanto è vero che ebbi io stesso a presentare un disegno di legge concernente tutta la disciplina della produzione e della vendita del latte. Analoga iniziativa aveva preso il senatore Corbellini, e lo stesso Ministero dell'industria intendeva predisporre un provvedimento del genere, che forse avrebbe potuto essere fuso con gli altri due, per rivedere l'intera materia.

È noto altresì che il Ministero della sanità, nel corso dell'ultimo anno, e nel quadro di una revisione di tutte le norme relative alla produzione ed alla vendita di prodotti alimentari, ha dovuto sottoporre l'intera materia ad un serio riesame. Questa è la ragione per la quale, nella legislatura in corso, il mio disegno di legge non è stato preso in considerazione.

Vorrei far osservare anche che quello che viene attualmente chiamato « latte scremato » non ha nulla a che vedere con il « latte scremato » del 1929: oggi il grasso viene eliminato dal latte con metodi industriali ben diversi da quelli con cui, allora, si prov-

vedeva alla medesima operazione. Oggi non è più concepibile che venga vietata la vendita di latte scremato proprio alle latterie, che sono gli esercizi più attrezzati per la vendita di tali prodotti.

Il disegno di legge da noi presentato aveva lo scopo di evitare l'anomalia che oggi si verifica, per esempio a Milano, di precludere al lattivendolo, il quale indubbiamente ha i servizi più attrezzati, la vendita del latte che viene oggi ritenuto utile all'alimentazione e che va sotto vari nomi, cioè, latte scremato, parzialmente scremato o totalmente scremato, addirittura, in alcuni casi, consigliato su ricetta medica, e di permettere, invece, che la vendita venga effettuata dal droghiere. Questo è veramente assurdo.

Però è evidente che il disegno di legge, così com'è stato da noi formulato, ha incontrato notevoli difficoltà; da qui, l'emendamento proposto dal senatore Tartufoli che si richiama ancora al regolamento del 1929. Io credo che un riesame da parte della Commissione di igiene e sanità sia opportuno e necessario, perchè si tratta di materia in cui non si può disattendere il parere del Ministero della sanità e questa attesa, d'altra parte, ci darà anche modo di permettere al Ministero dell'industria di rivedere gli articoli 1 e 2 alla luce di quelle cose che oggi sono note. Indubbiamente, dobbiamo guardare il problema normale della produzione e della vendita di tutti i tipi di latte destinati all'alimentazione, riferendoci quindi alla situazione di oggi, non più a quella del 1929.

Credo che anche il senatore Roda sia in quest'ordine di idee e convenga con me sull'opportunità che l'emendamento proposto dal senatore Tartufoli venga riesaminato dalla Commissione di igiene e sanità per un ulteriore parere.

**G A S P A R I**, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Direi che la Commissione ha già esaminato attentamente il problema. In effetti, le perplessità emerse nella discussione tenuta nella scorsa seduta non potevano non essere anche le perplessità del Governo sul disegno di legge così com'è stato formulato, data soprattutto la situazione d'incertezza tale che, evidentemente, non poteva essere lasciata in sospeso.

Ho sentito adesso l'illustrazione dell'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Tartufoli, per il quale ritengo anch'io opportuno chiedere un parere alla Commissione di igiene e sanità; naturalmente, mi riservo di approfondire questo emendamento in maniera da potere essere preciso quando ritornerò qui in sede di discussione e se, come credo, esso elimina gli inconvenienti che sono emersi, penso che lo si possa approvare.

**T A R T U F O L I**, *relatore*. Poichè sarà necessario un ulteriore rinvio, vorrei pregare il signor Presidente di stabilire una data certa, in modo di non andare oltre dicembre.

**P R E S I D E N T E**. Attenderemo il parere da parte della Commissione igiene e sanità.

**R O N Z A**. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di vedere se, attraverso una norma interpretativa, non si possa risolvere la difficile situazione che si è verificata, come dicevo, a Milano dove si vieta al lattivendolo di vendere il latte scremato, parzialmente o totalmente, che è autorizzato anche dal Ministero della sanità. Ora, credo che questo fenomeno nelle grandi città, tipo Milano e Roma, possa essere risolto attraverso una interpretazione concorde dei tre Ministeri interessati.

**P R E S I D E N T E**. Allora, con l'intesa di sollecitare un nuovo parere della 11<sup>a</sup> Commissione, se non si fanno osservazioni rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Latini: « Modifica degli articoli 4 e 5 della legge 9 aprile 1931, n. 916 (norme concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato) » (1912)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

56ª SEDUTA (22 novembre 1962)

gno di legge d'iniziativa del senatore Latini: « Modifica degli articoli 4 e 5 della legge 9 aprile 1931, n. 916 (norme concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato).

C H A B O D , *relatore*. Come ricorderete, abbiamo deciso, mi pare nel mese di giugno, di rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge, dicendo che sarebbe prematura ogni decisione, in relazione alle eventuali modificazioni imposte dalla legislazione del M.E.C. Ora, ho qui una missiva in cui mi si fa presente che il progetto definitivo del M.E.C. è stato inviato ai Paesi membri con foglio 23 ottobre 1962 e in questi giorni sono riuniti a Bruxelles i gruppi e i sottogruppi per raggiungere una soluzione definitiva. Non so fino a qual punto questa notizia possa essere fondata e, pertanto, in attesa di poter chiarire tale punto, sono costretto a chiedere un ulteriore rinvio anche breve, pregando l'onorevole Sottosegretario di Stato, non appena avrà i dati relativi, di comunicarceli.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sono stato informato dai colleghi di Governo — ma non so se la notizia possa essere esatta — che proprio oggi il progetto definitivo viene esaminato a Bruxelles. Naturalmente attingerò dalla nostra Direzione generale dell'industria tutti gli elementi necessari che sarò in grado di esporre solo la volta prossima.

P R E S I D E N T E . Resta allora inteso che tratteremo questo argomento fra quindici giorni; in tal modo sarà possibile alla Commissione di reperire ulteriori elementi di giudizio.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori D'Albora e Franza: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù » (2110)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori D'Albora e Franza: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù ».

Comunico che il relatore, senatore Bonafini, ha chiesto il rinvio della discussione di questo disegno di legge per avere la possibilità di raccogliere ulteriori necessari elementi.

Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento del Club alpino italiano » (2280)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del Club alpino italiano ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C H A B O D , *relatore*. Prima di passare direttamente a svolgere la relazione, devo premettere, per dovere di chiarezza, che sono Vice Presidente del C.A.I. Quindi, se la Commissione ritiene che, ciò malgrado, io debba ugualmente riferire, sappia almeno da che pulpito viene la predica, ma sappia anche che nella mia relazione sul merito di questo disegno di legge mi limiterò a richiamare due precedenti ordini del giorno del Senato, l'uno presentato dal senatore Cornaggia Medici, l'altro presentato dal senatore Spagnoli, e a richiamare testualmente quello che ha scritto il collega Moro nella sua relazione di quest'anno sul bilancio del turismo e dello spettacolo.

P R E S I D E N T E . Apprezziamo il suo scrupolo e la invitiamo, mettendo da parte ogni incertezza, a svolgere ugualmente la sua relazione.

C H A B O D , *relatore*. Come dicevo, dunque, onorevoli colleghi, nell'ottobre 1958 il senatore Cornaggia Medici presentava ed illustrava il seguente ordine del giorno, a firma sua e di numerosi altri colleghi appartenenti a diversi gruppi:

« Il Senato, considerato che l'Italia ha interessi turistico-alpinistici non soltanto sul versante meridionale delle Alpi, ma su tutta la catena appenninica e sui monti di Sardegna e di Sicilia;

considerato il notevole contributo dato dal Club alpino italiano al turismo di montagna, estero ed interno, mediante;

a) il complesso degli oltre 400 rifugi e bivacchi fissi — necessario complemento della attrezzatura alberghiera di fondo valle — con oltre tredicimila posti-letto ad alta e media quota ed una frequenza annua, estiva ed invernale, di 1.300.000 turisti-alpinisti;

b) la Guida dei monti d'Italia e l'attrezzatura turistico-alpinista di cime, valichi e traversate in quota;

c) la creazione e l'organizzazione del Corpo di soccorso alpino, forte di oltre duemila volontari, ripartiti in 111 stazioni di soccorso alpino, operanti non solo per i soci del Club alpino italiano, ma per tutti indistintamente i turisti ed alpinisti italiani e stranieri, e così pure per gli occupanti di aerei precipitati od atterrati in alta montagna;

d) l'organizzazione, la formazione professionale e l'assicurazione delle guide e portatori alpini;

e) la preparazione tecnica, scientifica e morale degli alpinisti e turisti di montagna;

considerato che il Club alpino italiano assolve pertanto compiti di interesse pubblico nazionale, e che lo Stato non potrebbe non assisterlo nella sua opera, che ormai trascende, per mole e necessità di finanziamento, i mezzi dei pur volenterosi 80 mila soci del Sodalizio;

invita il Governo a sottoporre all'approvazione del Parlamento il disegno di legge approntato negli anni 1956-57, sul riconoscimento legislativo del Club alpino italiano ed il concorso nelle spese relative alle funzioni di interesse pubblico da esso svolte ».

Detto ordine del giorno, veniva accettato, nella seduta del 31 ottobre 1958, dall'allora Ministro del bilancio senatore Medici.

Sempre al Senato, il senatore Spagnolli presentava e illustrava, nella seduta del 21 giugno 1961, il seguente ordine del giorno accettato dal Ministro del turismo, onorevole Folchi, per quanto di sua competenza:

« Il Senato, richiamati i motivi dell'ordine del giorno Cornaggia Medici ed altri, accettato dal Ministro del bilancio nella seduta del 31 ottobre 1958;

invita il Governo a sottoporre all'approvazione del Parlamento il disegno di legge, approntato negli anni 1956-57 e aggiornato negli anni 1959-61, sul riconoscimento legislativo del Club alpino italiano ed il concorso nelle spese relative alle funzioni ed interesse pubblico da esso svolte ».

Nella sua relazione sullo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, il senatore Moro così si esprimeva sul Club alpino italiano:

« Nel grande quadro del turismo sociale, merita un particolare rilievo una delle istituzioni più benemerite che tutta Italia conosce e altamente apprezza: il Club alpino italiano.

È una libera associazione, quasi centenaria ormai — fu infatti fondata nel 1863 — che, oltre alla normale attività educativa sportiva eccetera, ha creato un importante complesso di rifugi alpini, ha apprestato sentieri, istituito scuole di alpinismo, organizzato una rete di stazioni di soccorso, installato impianti telefonici e radio-collegamenti, istituito una segnaletica di alta montagna e pubblicato una collana di guide alpine, eccetera.

Esso svolge pertanto compiti di vero interesse nazionale, perchè opera su tutto il

territorio dello Stato, e di pubblica competenza, perchè invero si tratta di attività di soccorso e di assistenza che dovrebbero essere di pertinenza statale e comunque di pubblici enti.

In Francia, il Governo ha già riconosciuto l'importanza nazionale di tali compiti di soccorso e di assistenza, tanto è vero che ha istituito l'Ecole nationale d'alpinisme et de ski di Chamonix, dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, e quindi a carico totale dello Stato.

Da tutto quanto precede appare assolutamente necessario riconoscere, al più presto, giuridicamente l'attività svolta ai fini di pubblico interesse del C.A.I. senza tuttavia turbare, per effetto di un simile necessario riconoscimento, il carattere di libera associazione privatistica del Club alpino italiano avente fini educativi ed assistenziali.

E da tener infine presente, per quanto riguarda il finanziamento, che il contributo annuale dello Stato, previsto nella misura di 80 milioni, già nell'attuale esercizio finanziario ha trovato idonea copertura nel fondo globale del bilancio di previsione del Ministero del tesoro.

L'importanza delle funzioni svolte, l'eccellenza tecnica con cui il C.A.I. adempie ai suoi mandati statutari, le alte benemerienze da esso acquistate in tanti anni di attività, sono altrettanti titoli che raccomandano al Parlamento e al Governo il chiesto riconoscimento che del resto ha già fatto oggetto di uno schema di provvedimento legislativo, non mai arrivato al suo iter parlamentare ».

Il Governo presentava pertanto il disegno di legge *de quo*, che è stato assegnato alla 9<sup>a</sup> Commissione in sede deliberante.

La 5<sup>a</sup> Commissione, richiesta del parere, così si è espressa:

« La Commissione finanze e tesoro esaminato il disegno di legge n. 2280, rileva trattarsi di un provvedimento lungamente atteso, che provvede alla sistemazione giuridica di un sodalizio caro al cuore di tutti coloro che amano la montagna.

La Commissione, constatata la regolarità della copertura dell'onere recato dal provvedimento, esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento stesso ».

Superfluo, dopo quanto precede, attardarsi in ulteriori considerazioni di carattere generale.

Passando quindi senz'altro all'esame degli articoli si osserva quanto segue.

L'articolo 1 dispone che il sodalizio riprenda anche *de jure* l'antica denominazione di Club alpino italiano, sostituita dalla legge 17 maggio 1938, n. 1072, con l'altra « Centro alpino italiano ».

Conferisce al C.A.I. la personalità giuridica, sotto la naturale vigilanza del Ministero del turismo.

All'articolo 2, l'espressione « mantenere in efficienza.. il complesso dei rifugi e delle attrezzature alpinistiche » aveva suscitato qualche perplessità da parte dei soci, i quali non avevano capito che tale espressione va intesa non in senso statico, della manutenzione dei soli rifugi attualmente esistenti, senza aggiunte o varianti, bensì in senso dinamico, della manutenzione di un « complesso » che richiede di abbandonare un'opera esposta a pericoli obbiettivi, o costruire una nuova opera più conveniente. Nell'inverno del 1960 il Rifugio Elena, al Col Ferret, sul Monte Bianco, venne spazzato via da una valanga: volerlo ricostruire sarebbe un assurdo, per l'accertato pericolo, mentre è logico provvedere con una opera nuova e più sicura.

Quanto ai compiti affidati al C.A.I., e che esso ha finora sempre svolto volontariamente nei limiti delle sue possibilità, è ovvio che il Club non potrebbe essere tenuto ad intervenire oltre i limiti del finanziamento assegnatogli dal successivo articolo 5 per consentirgli di far fronte alle maggiori esigenze attuali. Se, per ipotesi, gli incidenti alpinistici dovessero aumentare in misura tale da superare le sue possibilità in uomini e mezzi, l'attuale soluzione dovrà essere riesaminata.

Per quanto concerne l'articolo 3, sembra necessario chiarire che la frequenza dei corsi debba essersi risolta favorevolmente. Propongo a tale scopo di aggiungere, dopo le parole « di aver frequentato » le altre « con esito favorevole i relativi ». Si tratta di corsi

obbligatori per l'ammissione a portatore e la promozione a guida.

L'articolo 4 prevede l'integrazione del Consiglio centrale e del Collegio dei revisori del C.A.I. resa necessaria dal finanziamento statale, per le relative deliberazioni ed il relativo controllo. A tale scopo si stabilisce che faranno parte dell'organo deliberante un ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio permanente effettivo, e cinque funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Del Collegio dei revisori faranno parte anche due funzionari designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo e dal Ministro del tesoro.

Anche all'articolo 4 non ho emendamenti da proporre.

All'articolo 5 non ho emendamenti da proporre: il finanziamento appare adeguato alle attuali esigenze.

V E C E L L I O . Io ritengo che 80 milioni siano assolutamente insufficienti.

C H A B O D , *relatore*. Il problema è sempre della copertura. Questo è l'inizio comunque, ed è auspicabile che in seguito tale fondo venga ulteriormente aumentato.

Per quanto riguarda l'articolo 6, la presenza di almeno quattro dei sei rappresentanti della pubblica Amministrazione potrebbe non verificarsi per altri impegni o normali impedimenti, anche in relazione alla eventuale sede alpina delle riunioni del Consiglio centrale del C.A.I. (che si è già convocato al rifugio Torino o in altra località di alta montagna). Sembra pertanto opportuna la riduzione da quattro a tre, numero sufficiente perché possa formarsi una maggioranza fra i rappresentanti della pubblica Amministrazione. Si propone quindi di sostituire alle parole « almeno quattro dei membri » le altre « almeno tre dei membri ».

Circa l'articolo 7, per quanto riguarda la partecipazione di cui al secondo comma, il primo comma si riferisce ovviamente al settore delle imposte indirette (registro, bollo, successioni, I.G.E. eccetera). L'equiparazione del Club alpino italiano alle Amministrazioni dello Stato comporta quindi esplicitamente l'estensione a detto ente del regime tributario previsto per lo Stato dalle singole leggi istitutive delle imposte indirette.

Sembra opportuno che la dizione al primo comma « ed i suoi organi periferici » venga corretto in « e le sue sezioni ». Non consta infatti che esistano altri organi periferici del sodalizio oltre le sezioni.

All'articolo 8 non ho emendamenti da proporre.

Anche per quanto concerne l'articolo 9 nulla da dire: rientra nella prassi ormai generalmente seguita di fare espressamente salva la competenza costituzionale delle Regioni a statuto speciale.

In merito all'articolo 10, poichè lo statuto del Club alpino italiano prevede all'articolo 45 che le sue modificazioni non siano valide se non sono approvate in due assemblee consecutive, tenute a distanza non minore di due mesi l'una dall'altra, sembra necessario aumentare il termine da sei a dodici mesi, tenuto altresì conto del fatto che nella prossima primavera 1963 vi saranno le elezioni politiche e che le occorrenti due assemblee non potrebbero quindi tenersi prima della stagione estiva (in cui gli alpinisti vanno in montagna e non sono quindi mai stati convocati in assemblea). Si propone pertanto un emendamento tendente a sostituire alle parole « entro sei mesi dalla data » le seguenti altre « entro dodici mesi dalla data ».

Per quanto riguarda l'articolo 11 debbo precisare che le sezioni, al di fuori di Milano e di Torino (non so Genova e Roma) non hanno impiegati e comunque non avrebbero i soldi per pagarli. Le funzioni di segreteria vengono gratuitamente svolte da soci volentosi. Sembra quindi opportuno limitare l'obbligo del regolamento organico del personale alla sola sede centrale del Club al-



pino italiano, che d'altronde è la sola diretta beneficiaria del finanziamento statale.

Propongo pertanto i seguenti due emendamenti:

a) alle parole « dal Consiglio d'amministrazione del Club alpino italiano » sostituire le seguenti altre « dal Consiglio centrale del Club alpino italiano »;

b) alle parole « di tutto il personale — compreso il direttore generale — comunque necessario per le esigenze funzionali del Club stesso » sostituire le seguenti altre: « di tutto il personale comunque necessario per le esigenze funzionali della sede centrale del Club stesso ».

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ma il Club si articola in sezioni.

C H A B O D , *relatore*. Ma nelle sezioni in cui non abbiamo impiegati, noi non vogliamo crearli. Ci sono delle sezioni che hanno 150 soci con un bilancio di 150 mila lire annue, e non prendono impiegati, perchè altrimenti questa somma sarebbe assorbita dal pagamento dello stipendio.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ma questo è un regolamento che vale per tutti. Vuol dire che, ove non ci saranno impiegati, esso logicamente non verrà applicato.

V E C E L L I O . Dichiaro di essere favorevole al disegno di legge che viene a sistemare un problema che è di grande interesse per tutti noi. Osservo soltanto che la cifra di 80 milioni mi sembra insufficiente, data la notevole attività che il Club alpino svolge. Infatti esso svolge la sua attività in migliaia di zone e ogni anno, sia d'estate che d'inverno, opera moltissimi salvataggi di vite umane.

Io trovo pertanto che quella cifra è assai modesta e vorrei sollecitare il Governo perchè essa possa essere adeguata, se non per quest'anno, almeno per il prossimo.

R O N Z A . Desidero ringraziare il relatore, in quanto egli ha richiamato l'attenzione

del Parlamento su quella che è una delle più valide associazioni sportive del nostro Paese.

Debbo dichiarare innanzitutto di essere d'accordo sul ripristino della vecchia denominazione di « Club alpino italiano », come del resto è stato sempre chiamato dagli italiani. Osservo però che noi, attraverso l'articolo 2, veniamo a limitare quella che è sempre stata la magnifica attività del Club alpino italiano. Esso infatti non si limita soltanto a operare salvataggi, a mantenere in efficienza i rifugi e a curare la manutenzione delle attrezzature alpinistiche, ma anche ad operare una spinta verso questa attività sportiva. Non conosco lo statuto del Club alpino italiano, ma mi sembra che esso sia nato sotto la spinta di affratellamento di tutti coloro che si sentivano legati a questo sport.

Per questo mi sembra che l'articolo 2 venga a segnare quasi una limitazione a quella che è l'attività del Club che, non dimentichiamolo, è sorta come associazione avente lo scopo di promuovere l'alpinismo.

T A R T U F O L I . Si potrebbe dire « e ogni altra attività tradizionale ».

R O N Z A . Debbo dire inoltre che se noi burocratizziamo troppo il Club alpino, evidentemente lo limitiamo nella sua attività. Non dobbiamo gravare il suo bilancio di eccessive spese di personale; è giusto che si provveda ad esso, ma noi ci dobbiamo richiamare a quella che è stata la volontarietà che ha costituito la grande forza del Club alpino italiano. Non so se sia quindi il caso di modificare l'articolo 11; certo è che si deve dare atto di questa impostazione, che il Club alpino italiano non intende diventare un organo burocratico.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il provvedimento che viene oggi al nostro esame è stato già da tempo sollecitato dal Club alpino italiano, che ha chiesto l'emanazione di un apposito provvedimento di legge, perchè gli sia conferita la personalità giuridica, perchè siano stabiliti i suoi compiti e

perchè gli sia assicurato un finanziamento atto al proseguimento della sua attività.

La Presidenza del Consiglio ha affidato al Ministero del turismo e dello spettacolo il compito di predisporre il disegno di legge che è stato presentato e che già era stato in parte elaborato e integrato sulla scorta delle più recenti esperienze e necessità. Parlare in questa sede del Club alpino italiano, credo che sia superfluo. Lo stesso disegno di legge che viene presentato sta a dimostrare e a testimoniare dell'opera meritoria e apprezzata da tutti che fino ad oggi il Club ha intrapreso.

Nel momento in cui si conclude la discussione generale, si sente da parte di tutti i componenti della Commissione un apprezzamento generale e credo che il Club alpino italiano possa trarre da ciò motivo di soddisfazione e di compiacimento che lo esorti a continuare nell'opera intrapresa.

TARTUFO LI. Quanti sono i soci?

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il C.A.I. ha 99 anni di vita, essendo stato fondato a Torino nel 1863; ha 225 sezioni con oltre 80 mila soci, nonchè una catena di oltre 400 rifugi e bivacchi collocati nelle località più remote.

Ho seguito l'esame che il relatore ha fatto dei singoli articoli; mi trovo d'accordo con le modifiche proposte, sia all'articolo 3, ove si parla di frequenza ai corsi « con esito favorevole » sia all'articolo 6 ove si tratta di ridurre da quattro a tre il numero dei membri di diritto del Consiglio centrale.

Per quanto riguarda l'articolo 10 sono d'accordo nel sostituire il termine di un anno a quello di sei mesi per apportare modifiche allo statuto; mentre, per quanto concerne l'articolo 11, vorrei far considerare che il giorno in cui si istituisse una sede distaccata, un ufficio particolare, non si avrebbe la possibilità di sistemare il personale. Quindi io sarei dell'avviso di lasciare l'articolo così come è stato formulato, senza modificazioni.

Non ho altro da aggiungere, se non il nostro vivo compiacimento per l'attività svolta

dal C.A.I., con l'augurio che questi 80 milioni possano ulteriormente potenziare i suoi compiti. Forse nell'anno venturo sarà possibile mettere a disposizione di più.

CHABOD, *relatore*. Gli 80 milioni sono venuti proprio in relazione agli 80 mila soci. Essi pagano in media 2 mila lire e lo Stato contribuisce per altre mille lire.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Ronza circa l'articolo 2, volevo dire che lo statuto del C.A.I. chiarisce ogni cosa. Infatti esso dice: « Il Club alpino italiano è libera associazione nazionale che ha lo scopo di promuovere l'alpinismo e ogni sua manifestazione e la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane ». Noi, con l'articolo 2, abbiamo solo voluto precisare quelli che erano i suoi compiti di interesse pubblico che giustificavano il contributo.

RONZA. Si potrebbe dire « nell'ambito delle proprie finalità statutarie ».

VECELLIO. Non si potrebbe chiedere l'aiuto del Ministero della difesa per incarichi particolari, per esempio per quanto riguarda la richiesta di elicotteri?

CHABOD, *relatore*. Non servirebbe; d'altra parte è prevista all'articolo 4 la presenza di un ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio permanente effettivo, designato dal Ministro della difesa. Molte volte abbiamo chiesto, per esempio, alla NATO gli elicotteri e li abbiamo avuti.

PRESIDENTE. È più facile ottenere questo per via di generosità, che non per via di legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di « Club alpino italiano ».

Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Club alpino italiano provvede a mantenere in efficienza, in conformità alle disposizioni vigenti, il complesso dei rifugi ad esso appartenenti ed a curare la manutenzione delle attrezzature alpinistiche e dei sentieri dallo stesso apprestati.

Assume adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per qualsiasi causa, nonchè per il recupero delle salme dei caduti.

A questo articolo è stato presentato dall'onorevole Sottosegretario di Stato uno emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo la parola « provvede » le altre « nell'ambito delle facoltà statutarie ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 3.

La Commissione provinciale di cui all'articolo 236 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è integrata da un esperto in materia alpinistica designato dal Club alpino italiano con voto deliberativo, quando l'esperimento riguarda le guide alpine od i portatori alpini.

Oltre il possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 237 del Regolamento indicato nel precedente comma, i candidati debbono documentare di aver frequentato i Corsi di addestramento del Club alpino italiano.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente ad inserire, nel secondo comma, dopo le parole « aver frequentato », le altre: « con esito favorevole ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 4.

Fanno parte di diritto all'organo deliberante previsto dallo statuto del Club alpino italiano: un Ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio permanente effettivo, designato dal Ministro della difesa e cinque funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Fanno parte di diritto del Collegio dei revisori del Club alpino italiano due funzionari, designati, rispettivamente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo e dal Ministro del tesoro, di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire nel primo comma le parole: « dell'organo deliberante » con le altre: « del Consiglio centrale ».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

## Art. 5.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963, è autorizzata, a favore del Club alpino italiano, la concessione di un contributo di lire 80.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

## Art. 6.

L'efficacia delle deliberazioni riguardanti l'utilizzazione del contributo di cui all'articolo precedente, alle quali non abbiano partecipato almeno quattro dei membri di diritto indicati nel primo comma dell'articolo 4 della presente legge, o per le quali la maggioranza dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato in detto articolo indicati, che hanno partecipato alle deliberazioni, abbia espresso voto contrario, è subordinata all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire la parola « quattro » con l'altra « tre ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

## Art. 7.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club alpino italiano ed i suoi organi periferici sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

La equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero del pagamento delle imposte dirette, nè si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « ed i suoi organi periferici » con le altre: « e le sue sezioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

## Art. 8.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può procedere allo scioglimento degli organi centrali del Club alpino italiano e nominare un Commissario straordinario per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione.

La ricostituzione degli organi centrali è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.

(È approvato).

## Art. 9.

Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club alpino italiano, di cui all'articolo 2 della presente legge.

(È approvato).

## Art. 10.

Il Club alpino italiano provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

9<sup>a</sup> COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)56<sup>a</sup> SEDUTA (22 novembre 1962)

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire la parola « sei » con l'altra « dodici ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(E approvato).

#### Art. 11.

Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio di amministrazione del Club alpino italiano e da sottoporre all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale — compreso il Direttore generale — comunque necessario per le esigenze funzionali del Club stesso.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire le parole « di amministrazione » con l'altra: « centrale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

C H A B O D , *relatore*. Direi di sopprimere anche l'inciso: « compreso il Direttore generale ».

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Allora, potremmo sopprimere anche le parole « comunque necessario ».

C H A B O D , *relatore*. Potremmo addirittura togliere tutto il resto e dire soltanto « di tutto il personale del Club stesso », specificando però che si tratta di « personale impiegatizio », perchè deve essere chiarito che occorre un rapporto di lavoro.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Però, quando parliamo di « personale impiegatizio » comprendiamo anche gli operai. Avete operai nel personale del Club alpino?

P R E S I D E N T E . Io direi « di tutto il personale dipendente ».

C H A B O D , *relatore*. Allora, possiamo dire semplicemente « di tutto il personale del Club stesso » riservandoci poi, quando si dovrà fare il Regolamento organico di cui qui si parla, di chiarire che per « tutto il personale » s'intende solo quello degli impiegati e assunto come tale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere dopo le parole « di tutto il personale » le altre: « — compreso il Direttore generale — comunque necessario per le esigenze funzionali ».

(È approvato).

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Vorrei fare presente che, mentre in questo articolo usiamo l'espressione « Consiglio centrale », nell'articolo 4 abbiamo parlato di « Organo deliberante ». Penso che dovremmo usare un'unica espressione, o l'una o l'altra.

C H A B O D , *relatore*. Nell'articolo 4 era stata usata un'espressione in senso generico, comunque, mi pare molto esatto quello che dice l'onorevole Sottosegretario, tanto più che nel secondo comma dell'articolo 4 si parla del « Collegio dei revisori ». Resta allora inteso che anche in quell'articolo si dovrà dire « Fanno parte del Consiglio centrale eccetera ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ari-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

56ª SEDUTA (22 novembre 1962)

colo 11, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

Art. 12.

Alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 5 della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12,15.*

Dott. MARTO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari